



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Misone 5 Componente 2

Sottocomponente 1, Investimento 1.2

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE

della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di:

- a) Investimento 1. 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TRA

La Provincia autonoma di Trento (C.F 00337460224) rappresentato dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazza Dante 15 - 38122 - Trento (TN)

E

La Comunità Valle di Cembra (C.F 96084540226) rappresentata dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazza San Rocco, 9 Cembra 38034 (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello intermedio, Capofila del Raggruppamento territoriale;

E

La Comunità della Valle di Fiemme (C.F. 91016130220) rappresentata dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Alberti 4 Cavalese 38033 (TN), in qualità di soggetti attuatori di livello locale

E

Il Comun General de Fascia (C.F. 91016380221) rappresentata dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Str. di Pré de gejia, 2 Sèn Jan / S. Giovanni di Fassa 38036 (TN), in qualità di soggetti attuatori di livello locale

E

La Comunità Rotaliana e Königsberg (C.F. 96086070222) rappresentata dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via Cavalleggeri di Alessandria, 19 Mezzocorona 38016 (TN), in qualità di soggetti attuatori di livello locale

E

La Comunità della Paganella (C.F. 96085230223) rappresentata dal sottoscrittore della presente convenzione in



qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazzale Paganella, 3 Andalo 38010 (TN), in qualità di soggetti attuatori di livello locale

E

Il Comune di Giovo (C.F.80007710223) rappresentata dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Via S. Antonio, 4 Fraz. Verla Giovo 38030 (TN), in qualità di soggetto attuatore di livello locale proprietario di immobile.

Di seguito indicate congiuntamente anche come “parti”

VISTO il Regolamento (UE) del Consiglio europeo 14 dicembre 2020, n. 2094 che istituisce uno strumento dell’Unione europea NextGeneration EU, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, n. 241 che, al fine di fronteggiare l’impatto economico e sociale della pandemia da COVID- 19, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del NextGeneration EU, ed in particolare gli artt. 17 e 18 con i quali si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito “PNRR”);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’art.18 del Regolamento (UE) 241/2021 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’art. 8, del suddetto d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;



VISTA la Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 - il cui obiettivo è ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le aree pubbliche e supportare persone con disabilità o non autosufficienti, che prevede i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. - euro 500 milioni - che si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti; interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
- Investimento 1.2. - euro 500 milioni - che prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia, con particolare riguardo all'assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale familiare;
- Investimento 1.3. - euro 450 milioni - che ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.

VISTO il decreto direttoriale 9 dicembre 2021, n. 45, così come modificato da decreto direttoriale 28 gennaio 2022, n. 1, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta;

VISTO il decreto direttoriale 15 febbraio 2022, n. 5 che adotta l’Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell’ambito della M5C2 Investimento 1.1, Investimento 1.2, Investimento 1.3;

DATO ATTO che in relazione agli interventi previsti dalla Missione 5 - Componente 2 la Provincia autonoma di



Trento, ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'Avviso pubblico n.1/2022, agisce in qualità di ambito unico.

DATO ATTO che in data 31 marzo 2022 la Provincia autonoma di Trento ha presentato tramite applicativo predisposto dalla Direzione Generale Lotta alla povertà e Programmazione sociale BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), manifestazione di interesse a presentare n. 20 progetti afferenti alle linee di Investimento 1.1, 1.2 e 1.3 e relative categorie di sub-investimento - da realizzarsi entro il 30 giugno 2026 - a valere sull'Avviso pubblico 1/2022.

DATO ATTO che, in particolare, nell'ambito della manifestazione d'interesse di cui al precedente paragrafo, la Provincia autonoma di Trento ha presentato 6 progetti afferenti all'Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, ciascuna con un numero di beneficiari previsto pari a 7, e con un finanziamento previsto pari a euro 715.000,00 per un totale plessivo di euro 4.290.000,00;

VISTO il decreto direttoriale 9 maggio 2022, n. 98, così come modificato dal decreto direttoriale 20 maggio 2022, n. 117, di approvazione degli elenchi degli ambiti territoriali ammessi a finanziamento, in base al quale la Provincia è stata ammessa a finanziamento per tutti i progetti proposti;

VISTA la nota 26 luglio 2022, n. 6855 della Direzione generale per la Lotta alla povertà e Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa alla "Linea di investimento 1.2 con la quale è stato chiarito che i beneficiari dei due gruppi appartamento di sei persone possono essere alloggiati esclusivamente negli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione e domotizzazione a carico dei progetti, che il finanziamento per progetto di € 715.000,00 è previsto nel caso di un numero pari a dodici beneficiari e che lo stesso sarà nel caso riproporzionato in funzione del numero di beneficiari effettivi;

DATO ATTO che, in data 29 luglio 2022 la Provincia autonoma di Trento ha presentato, tramite la piattaforma Multifondo, tra le altre, 6 proposte progettuali di intervento da realizzarsi entro il 30 giugno 2026, relative all'Investimento 1.2, finalizzate a favorire percorsi di autonomia per le persone con disabilità, corredate di un cronoprogramma e di un piano finanziario con l'indicazione degli importi e dei beneficiari dei singoli progetti così come aggiornati alla luce della nota di cui al paragrafo precedente, per un valore complessivo pari ad Euro 2.799.258,77;

VISTA, in particolare, la proposta progettuale identificata dal Codice unico di progetto - CUP C44H22000550006, allegata al presente accordo, che si riferisce all'aggregazione territoriale composta dalla Comunità della Valle di Cembra in qualità di soggetto attuatore di livello intermedio e dalla Comunità della Valle di Fiemme, dal Comun General de Fascia, dalla Comunità della Rotaliana e Königsberg e dalla Comunità della



Paganella, avente un numero di beneficiari previsto pari a 7 e un finanziamento previsto pari a Euro 416.956,82;

DATO ATTO che, in data 26 agosto 2022, la Direzione Generale per Lotta alla Povertà e Programmazione sociale ha inviato tramite la Piattaforma Multifondo, i 6 Accordi ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, art. 5, comma 6 (di seguito Accordi) per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per le persone con disabilità, già sottoscritti dall’Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso Ministero del lavoro e politiche sociali e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale 26 agosto 2022, n. 1500, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e la deliberazione di Giunta provinciale 26 agosto 2022, n. 1501 avente ad oggetto “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2022-2024, ai sensi della l.p. 7/1979 e del d.lgs. 118/2011, con la quale sono stati istituiti, i capitoli di entrata 319970 per i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali e 346600 per il contributo agli investimenti da amministrazioni centrali, nonché i capitoli di uscita 402045 per la parte corrente e 402054 per la spesa in conto capitale, dedicati alle risorse del PNRR - M5C2-INT.1.2;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale 30 settembre 2022, n. 1746 di approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art.5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 tra l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS e la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta progettuale della Provincia autonoma di Trento a valere sull’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, e in particolare per l’implementazione dell’investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità- M5C2;

DATO ATTO che in data 5 ottobre 2022 è stato stato sottoscritto dalla Provincia l’accordo sopra citato con l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR



presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS;

RITENUTO ora di poter conseguire le finalità previste dal progetto CUP C44H22000550006 oggetto dell'accordo fra la Provincia e l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo con i soggetti attuatori di livello intermedio e locale di seguito dettagliati, che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare RGS 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare RGS 18 gennaio 2022, n. 4 recante indicazioni attuative dell'art.1 comma 1 del decreto- legge n.80 del 2021;

VISTA la Circolare RGS 24 gennaio 2022, n. 6 recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori di PNRR;

VISTA la Circolare RGS 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;

VISTA la Circolare RGS 29 aprile 2022, n. 21 recante Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici;

VISTA la Circolare RGS 14 giugno 2022, n. 26 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS 21 giugno 2022, n. 27 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";



VISTA la Circolare RGS 26 luglio 2022, n. 29 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”;

VISTA la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;

VISTA la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante “Politiche sociali nella provincia di Trento”;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

VISTI in particolare l’art. 16 bis della l.p. n. 23/1992 (corrispondente all’art. 15 della l. 241/1990), gli artt. 4, comma 3 e 8, commi 9 e 10 della l.p. 3/2006, l’art. 46 della l.p. n. 13/2007 con riferimento all’utilizzo dello strumento dell’accordo istituzionale tra enti pubblici;

VISTO l’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

VISTA la deliberazione dell’ANAC 31 maggio 2017, n. 567, la quale dispone che “(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa



deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.";

DATO ATTO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

DATO ATTO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguitamento dei reciproci fini istituzionali;

DATO ATTO, altresì, che gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

VERIFICATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.

DATO ATTO altresì che per la copertura dei costi per la realizzazione delle azioni previste dai progetti relativi alla linea di investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per le persone con disabilità la Provincia autonoma di Trento utilizzerà le risorse assegnate pari a complessivi Euro 2.799.258,77=;

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione degli accordi con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue



Articolo 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2 Definizioni e ruoli

1. Ai fini della presente Convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

- **Soggetto attuatore di livello provinciale:** Provincia autonoma di Trento. Svolge le funzioni di ambito territoriale unico nei confronti del Ministero ed esercita le funzioni complessive di gestione e coordinamento generale.
- **Soggetto attuatore di livello intermedio:** Comunità della Valle di Cembra quale **Ente capofila** del raggruppamento territoriale di riferimento per il progetto. Il soggetto attuatore di livello intermedio è referente unico nei confronti del Soggetto attuatore di livello provinciale, per tutte le funzioni previste, ad eccezione di quanto stabilito dagli artt. 7-8.
- **Soggetto attuatore di livello locale:** Comunità della Valle di Fiemma, il Comun General de Fascia, la Comunità Rotaliana e Königsberg e la Comunità della Paganella appartenenti al medesimo raggruppamento territoriale.
- **Soggetto attuatore di livello locale proprietario di immobile:** Comune di Giovo proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione o ristrutturazioni. Il Comune di Giovo proprietario di immobile è titolare dell'intervento di investimento e riceve direttamente le risorse finanziarie da parte del Soggetto attuatore di livello provinciale, secondo le modalità previste dalla seguente Convenzione. Trasmette i dati relativi al monitoraggio e alla rendicontazione della spesa al soggetto attuatore di livello intermedio che effettua una validazione preliminare alla trasmissione al soggetto attuatore di livello provinciale.
- **Raggruppamento territoriale:** configurazione territoriale composta dal Soggetto attuatore di livello intermedio, dai soggetti attuatori di livello locale, anche proprietari di immobili così come definita nello specifico progetto.
- **Soggetto attuatore esterno:** Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.
- **Soggetto esecutore:** soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato mediante idonee procedure comparative per la gestione degli interventi previsti dal progetto.
- **Controlli di primo livello:** Verifiche poste in essere dal soggetto attuatore di livello intermedio con riferimento al raggruppamento territoriale **e dal soggetto esecutore esterno per quanto di sua competenza**, in merito alla regolarità delle procedure e della rendicontazione della spesa a valere sulle



risorse del Pnrr, alla completa tracciabilità delle operazioni, all'avvenuto controllo ordinario di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa applicabile sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR anche con riferimento al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, anche mediante apposite check list;

- **Controlli di secondo livello:** Attività posta in essere dal soggetto attuatore di livello provinciale concernente la validazione dei controlli di primo livello, nonché, con riferimento al raggruppamento territoriale, la verifica della tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse Pnrr, sulla base delle indicazioni del ministero dell'Economia e delle Finanze, e lo svolgimento di controlli in loco periodici ed a campione.
- **Progetto:** Specifico progetto. presentato dal soggetto attuatore di livello provinciale ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso n. 1 del 2022 e selezionato e finanziato nell'ambito della Missione 5, componente 2, sottocomponente 1, investimento 1.2 , identificato con il Codice Unico Progetto (CUP) n.C44H22000550006.

2. Per le definizioni di: **componente, CUP, beneficiari, irregolarità, milestone, sistema Regis, target, missione, misura del PNRR, OLAF, Opzioni semplificate di costi, persone con disabilità, Principio di non arrecare un danno significativo, rendicontazione della spesa, di milestone e target e di intervento**, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 2022.

Articolo 3 Interesse pubblico comune alle parti

1. Le parti congiuntamente costituiscono, ai sensi dell'avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 2022, soggetto attuatore che opera secondo un approccio multilivello, e assumono specifici obblighi e doveri, ravvisando il comune interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del Progetto.
2. Nello specifico, le parti collaborano per l'avvio, l'attuazione e la funzionalità del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti e concorrono alla realizzazione del progetto, secondo quanto previsto dallo stesso.
3. Le parti si impegnano a collaborare ciascuna per il proprio ambito di competenza ad adeguare le modalità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione delle spese, di milestone e target e di controllo alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in itinere da parte della Commissione Europea, dall'Organismo Indipendente di Audit dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l'Unità di Missione presso il



Ministero dell'economia e Finanze, dalla Corte dei Conti nell'ambito del controllo concomitante. I contenuti delle suddette indicazioni saranno acquisiti nel Sistema di gestione e controllo e/o in specifici Manuali; tali indicazioni saranno oggetto di puntuale trasmissione da parte del soggetto attuatore di livello provinciale al soggetto attuatore di livello intermedio, al fine di definire ulteriormente gli obblighi di ciascuna parte e gli strumenti da adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 4 **Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione degli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione dell'intervento previsto nel progetto, in attuazione, tra l'altro, a quanto stabilito dal d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal progetto devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.2.
3. Il progetto concorre al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2. Nella seguente tabella sono riportati gli obiettivi nazionali, provinciali e di progetto.

Investimento 2 – Percorsi di Autonomia per persone con disabilità

OBIETTIVO NAZIONALE	EVIDENZA DOCUMENTALE	OBIETTIVO PROVINCIALE	TARGET PROGETTO ED EVIDENZA DOCUMENTALE
Dicembre 2022: Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno	Dicembre 2022: Da comprovare con documento giustificativo del raggiungimento del target in tutte le sue parti. Il documento deve includere le seguenti evidenze documentali:a) Lista dei certificati di completamento delle attività svolte in conformità con il Piano Operativo;b) Report approvato dall'Amministrazione competente che attesti la conformità dei progetti con la descrizione dell'investimento e del target operata dalla CID.	Dicembre 2022: Attivazione dell'équipe multidisciplinare con elaborazione di 6 progetti personalizzati. Ciascun progetto personalizzato dovrà comprendere interventi di ristrutturazione degli spazi domestici e/o di fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme ad una formazione sulle competenze digitali.	Dicembre 2022: Presentazione di un progetto individualizzato comprensivo del set minimo di dati previsto dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.



partecipato alla procedura non competitiva, di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali.			
Marzo 2026: Almeno 5000 persone con disabilità, a livello nazionale, hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali. Almeno 5000 persone (1000 esistenti più altre 4000) con disabilità devono essere destinatarie degli interventi di assistenza tecnica.	Da comprovare con documento di sintesi che giustifichi in modo esaustivo come l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente. Questo documento deve contenere in allegato: Un elenco dei riferimenti ufficiali dei certificati di completamento rilasciati in conformità alla legislazione nazionale per ogni intervento di ristrutturazione, compresa una breve descrizione della ristrutturazione che consenta di dimostrare che almeno 5000 persone disabili hanno beneficiato delle attività.	Marzo 2026: Almeno 47 persone con disabilità, a livello provinciale e con riferimento ai 6 progetti selezionati e finanziati nell'ambito della Missione 5, componente 2, sottocomponente 1, investimento 1.2 , identificati con i rispettivi Codice Unico Progetto (CUP), hanno beneficiato delle azioni dei progetti ammessi a finanziamento.	Marzo 2026: avvenuto coinvolgimento di n. 7 persone con disabilità, unitamente a un documento di sintesi che comprovi il raggiungimento degli obiettivi, completo della documentazione richiesta a rendicontazione per tutti gli interventi realizzati.

4. Gli obiettivi nazionali potranno essere declinati dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Commissione Europea e l'Unità di Missione PNRR presso il Ministero dell'Economia e Finanze, per il tramite del servizio Centrale di Coordinamento del PNRR. Gli obiettivi provinciali e il target di progetto saranno ulteriormente declinati, anche in termini tempistiche, con linee guida/istruzioni del soggetto attuatore di livello provinciale.

Articolo 5 **Obblighi del soggetto attuatore di livello provinciale**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il soggetto attuatore di livello provinciale, in attuazione di quanto



previsto dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS, si obbliga a:

- a. assicurare, anche attraverso specifiche istruzioni e linee guida, l'indirizzo ed il coordinamento ai sensi dell'art. 8 della l.p. 13 del 2007 per l'attuazione degli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi e target, delle attività di gestione, nonché per il monitoraggio, la corretta valorizzazione degli indicatori, la regolarità della spesa, la rendicontazione di milestone, target e spese, anche in termini di tempistiche, ed il controllo complessivo delle attività in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- b. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
- c. vigilare sul rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma relativo al progetto di cui al presente Accordo;
- d. richiedere la periodica trasmissione dei dati necessari allo svolgimento delle funzioni di rendicontazione di milestone, target e spese,e di controllo, monitoraggio e degli indicatori di riferimento;
- e. provvedere al trasferimento delle risorse in favore del soggetto attuatore di livello intermedio e locale proprietari di immobile secondo le modalità di cui all'art. 11, previa verifica della sussistenza dei presupposti anche mediante apposite check list;
- f. attivare l'iter procedurale finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi di quanto disposto all'art. 8 comma II lett. c) della l.p. 13/2007;
- g. dare attuazione agli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, in merito alle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni;
- h. gestire le eventuali rimodulazioni del finanziamento a fronte di procedure di recupero e restituzione avviate dall'Amministrazione centrale;
- i. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);



- j. svolgere audit periodici a campione, di controllo e verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
- k. trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- l. Trasmettere, attraverso il sistema informatico di cui alla lett. i), la rendicontazione della spesa sostenuta per l'attuazione del progetto, previo svolgimento dei controlli di secondo livello.

Articolo 6 **Obblighi del soggetto attuatore di livello intermedio**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il soggetto attuatore di livello intermedio si obbliga in particolare a:

- a) selezionare i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 ove applicabile. Tale compito è esercitato anche in favore del soggetto attuatore di livello locale, salvo diverso accordo tra le parti interessate.
- b) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento -Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e trasmessi dal soggetto attuatore di livello provinciale;
- c) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell'ambito dei fondi strutturali;
- d) sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della proposta progettuale, del piano finanziario e del cronoprogramma allegati al presente accordo; in particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e richiamate nell'Avviso 1/2022, e con gli strumenti di Programmazione Nazione (v. Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, Piano per la non Autosufficienza);
- e) adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dei risultati prestabiliti e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi/esperienza di interventi analoghi eventualmente realizzati sul



territorio;

- f) alimentare in maniera sistematica e continuativa gli eventuali strumenti informatici messi a disposizione dal soggetto attuatore di livello provinciale finalizzati a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica, la rendicontazione di milestone, target e spese e il monitoraggio delle attività, secondo le modalità indicate dal soggetto attuatore di livello provinciale stesso;
- g) identificare uno o più Referenti e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni al soggetto attuatore di livello provinciale;
- h) collaborare alle attività di audit previste dall'art. 5;
- i) fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento degli obiettivi provinciali e del target progettuale sulla rendicontazione di milestone, target e spese e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del soggetto attuatore di livello provinciale, dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- j) conformarsi alle indicazioni in itinere trasmesse dal soggetto attuatore di livello provinciale anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà;
- k) effettuare il pagamento ai soggetti esecutori, previa verifica della sussistenza dei presupposti anche mediante apposite check list e secondo le modalità indicate dal soggetto attuatore di livello provinciale comprensive dei documenti giustificativi di spesa e pagamento e gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021;
- l) provvedere, in caso di accordo di cui alla lett. a) del presente articolo, al trasferimento delle risorse in favore del soggetto attuatore di livello locale nelle modalità di cui all'art. 11, per quanto applicabile, previa verifica della sussistenza dei presupposti anche mediante apposite check list;



- m) svolgere ex ante, in itinere e ex post controlli sulla rendicontazione di milestone e target, con riferimento all'intero raggruppamento territoriale;
- n) Inviare la rendicontazione di milestone e target al soggetto attuatore di livello provinciale, nel rispetto degli specifici termini stabiliti ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a), previo controllo di regolarità della stessa in merito alle attività poste in essere dal raggruppamento territoriale.
- o) Inviare la rendicontazione della spesa sostenuta dal raggruppamento territoriale, al soggetto attuatore di livello provinciale, nel rispetto degli specifici termini stabiliti ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a), previo svolgimento dei controlli di primo livello;
- p) collaborare con il soggetto attuatore esterno nell'attività di valutazione e progettazione nei confronti dell'utente;
- q) condividere con gli altri soggetti appartenenti al raggruppamento territoriale le informazioni, le indicazioni e ogni altra documentazione trasmessa dal soggetto attuatore di livello provinciale.

Articolo 7

Compiti dei soggetti attuatori di livello locale proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazioni o di riqualificazioni

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti attuatori di livello locale proprietari di immobili oggetto di ristrutturazioni o di riqualificazioni si obbligano ad ottemperare gli obblighi indicati all'articolo 6 lettere da b) a j).

2. Si obbligano inoltre a:

- a) trasmettere all'ente attuatore di livello intermedio la documentazione ai fini della rendicontazione di milestone, target e spese, e del monitoraggio secondo le modalità indicate dal soggetto attuatore di livello provinciale;
- b) selezionare i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 ove applicabile.
- c) effettuare il pagamento ai soggetti esecutori, previa verifica della sussistenza dei presupposti anche mediante apposite check list e secondo le modalità indicate dal soggetto attuatore di livello provinciale comprensive dei documenti giustificativi di spesa e pagamento e gli esiti dei controlli ordinari di legalità e



amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art.

22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021;

- d) fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento degli obiettivi progettuali sulla rendicontazione delle milestone, target e spese e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del soggetto attuatore di livello intermedio, del soggetto attuatore di livello provinciale, dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR - Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- e) stabilire un vincolo di destinazione a fini socio assistenziali per la durata di almeno vent'anni sull'immobile oggetto dell'intervento;
- f) garantire ad ultimazione dell'intervento, nelle forme ritenute più opportune, l'utilizzo a titolo gratuito dell'immobile così come ristrutturato.

Articolo 8 **Obblighi del soggetto attuatore di livello locale**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il soggetto attuatore di livello locale deve ottemperare gli obblighi indicati all' art. 7, comma 1 e comma 2, lett. a) e d).
2. In caso di accordo di cui alla lett. a), art. 6 il soggetto attuatore di livello locale deve inoltre ottemperare agli obblighi di cui all'art. 7 comma 2 lett. b) e c).

Articolo 9 **Obblighi e responsabilità comuni alle parti**

1. Le parti:

- a) Danno piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto degli obiettivi e target provinciali, attraverso lo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, e a tenersi informati vicendevolmente di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché



periodicamente sulle attività effettuate.

- b) Concorrono a garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto.
- c) Assicurano che i progetti siano completati entro il primo semestre del 2026;
- d) assicurano l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- e) sono direttamente responsabili dell'esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante il cronoprogramma di progetto.
- f) eseguono le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero dell'Economia e Finanze con fondi diversi dal PNRR.
- g) conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che dovranno essere messi a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile dell'intervento o dal soggetto attuatore di livello provinciale, anche successiva alla conclusione degli interventi.
- h) garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari (Organismo Indipendente di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria) preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.
- i) rispettano, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto del presente Avviso;



- j) adempiono agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'art. 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all'Amministrazione centrale titolare Unità di Missione.
- k) assicurano il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa citata in premessa, nonchè di tutte le altre norme di settore pertinenti, ed in particolare, per quanto applicabile, quanto previsto dall'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 in materia di "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e nel PNC.
- l) indicano il CUP di progetto acquisito dal Soggetto attuatore di livello provinciale su tutti gli atti amministrativo/contabili e conformarsi a quanto previsto della legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11;

Articolo 10 Rendicontazione delle spese - Monitoraggio - Spese ammissibili

- 1. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire in conformità alle indicazioni fornite ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) delle presente Convenzione e dovrà riguardare spese ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2022.
- 2. Il monitoraggio, dovrà avvenire in conformità alle indicazioni fornite ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) delle presente Convenzione, con le quali si specificheranno tempistiche e relativi indicatori.

Articolo 11 Modalità di erogazione delle risorse e aspetti fiscali

- 1. Il finanziamento complessivo a valere sul PNRR per l'attuazione del progetto è pari a 416.956,82.
- 2. Il finanziamento di cui al comma 1. è ripartito, in coerenza con quanto indicato nel progetto allegato al presente accordo quale parte integrante, tra i soggetti componenti il raggruppamento territoriale e il soggetto attuatore esterno nel seguente modo:
 - a) al soggetto attuatore esterno viene assegnato un importo complessivo pari ad Euro 156.666,65=, di cui Euro 23.333,33= relativi al Progetto, per le Attività di costituzione o rafforzamento dell'equipe e



un importo complessivo di Euro 131.600,00=, di cui Euro 19.600,00= relativi al progetto, per le Attività di valutazione multidimensionale e progettazione individualizzata, per un totale complessivo di Euro 288.266,65= di cui Euro 42.933,33= relativi al progetto;

a) al soggetto attuatore di livello intermedio viene assegnato un importo pari ad Euro 164.025,00= per le Attività di attivazione sostegni, attivazione sostegni domiciliari e a distanza e per le azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi.

b) al soggetto attuatore di livello locale proprietario dell’immobile Comune di Giovo viene assegnato un importo pari ad Euro 209.998,50= per Attività di adattamento e dotazione delle abitazioni e per fornitura della strumentazione necessaria, che sarà integrato secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4 del Protocollo di Finanza locale fino al ripristino del valore complessivo di 360.000,00 euro per Attività di adattamento e dotazione delle abitazioni e per fornitura della strumentazione necessaria.

3. Il soggetto attuatore di livello provinciale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, provvede ad erogare coerentemente con il cronoprogramma, i seguenti importi a titolo di prima tranche:

a) Euro 31.441,66= in favore del soggetto attuatore di livello intermedio

b) Euro 69.999,50= in favore del soggetto attuatore di livello locale proprietario di immobile.

4. Le successive tranches verranno erogate sia in favore del soggetto attuatore di livello intermedio che del soggetto attuatore di livello locale proprietario di immobili, secondo le seguenti modalità:

a) trasferimento fino al 35% del finanziamento accordato, previa richiesta di liquidazione, invio della rendicontazione delle spese e presentazione di un relazione intermedia che dia conretezza in merito alle attività svolte nonché verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata ai sensi del comma 3;

b) saldo finale della quota rimanente del finanziamento così come ripartito e quantificato ai sensi del comma 1, a consuntivo su presentazione di richiesta di liquidazione, di apposite note di addebito - complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento se non già disponibili unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell’intervento di competenza da parte del soggetto attuatore di livello intermedio - verranno erogate dal soggetto attuatore di livello provinciale, sia al soggetto attuatore di livello intermedio sia all’ente/ad ognuno degli enti partner proprietario/i



dell'immobile/degli immobili;

5. Il soggetto attuatore di livello provinciale provvederà, in sede di liquidazione del finanziamento secondo le modalità sopra riportate, a decurtare le spese risultate in via definitiva non ammissibili.

6. Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 12 Modifiche alla convenzione

Modifiche al presente accordo possono essere apportate per mutuo consenso tra le parti per finalità di interesse pubblico anche tramite scambio di corrispondenza.

Articolo 13 Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, le parti sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 14 Riduzione o decadenza del finanziamento

1. Nel caso in cui il soggetto attuatore di livello intermedio e i soggetti di livello locale proprietario dell'immobile non rispettino i rispettivi obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, il soggetto attuatore di livello provinciale può disporre, in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'eventuale sanabilità dello stesso, la decadenza di tutto o parte del finanziamento assegnato, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 1 lett. f).

Articolo 15 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:



- a) per la Provincia autonoma di Trento - Ente attuatore di livello provinciale:
umse.disabili_integrasociosan@pec.provincia.tn.it
- b) per la Comunità Valle di Cembra - Ente attuatore di livello intermedio:
comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it;
- c) per la Comunità della Valle di Fiemme - Ente attuatore di livello locale:
comunita@pec.comunitavaldfiemme.tn.it;
- d) per il Comun General de Fascia - Ente attuatore di livello locale:
pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it;
- e) per la Comunità Rotaliana e Königsberg - Ente attuatore di livello locale:
sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it;
- f) per la Comunità della Paganella - Ente attuatore di livello locale: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it;
- g) per il Comune di Giovo - Ente attuatore di livello locale proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazioni o di riqualificazioni: comune@pec.comune.giovo.tn.it.

Articolo 16 Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento degli obiettivi e target di progetto al completamento fisico e finanziario degli interventi e comunque non oltre il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe per i termini di rendicontazione.

Articolo 17 Disposizioni finali

- 1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
- 2. Gli obblighi e gli impegni posti in capo al soggetto attuatore esterno nonché le modalità e le tempistiche di trasferimento delle risorse in suo favore ed ogni altro elemento utile per l'attuazione del progetto saranno oggetto di un apposito accordo con il soggetto attuatore di livello provinciale.
- 3. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
- 4. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Provincia autonoma di Trento	Il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali dott. Giancarlo Ruscitti
Comunità Valle di Cembra	Il Rappresentante legale Il Presidente Sig.re Simone Santuari
Comune di Giovo	Il Rappresentante Legale Il Sindaco Signor Vittorio Stonfer



Comunità Valle di Fiemme	Il Responsabile Servizio attività socio-assistenziali Sig.re Michele Tonini
Comun General de Fascia	Il Rappresentante Legale Il Procurador Avv.to Giuseppe Detomas
Comunità della Rotaliana e Königsberg	Il Rappresentante Legale Il Presidente Sig.re Gianluca Tait
Comunità della Paganella	Il Rappresentante Legale Il Presidente Sig.re Arduino Zeni

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 Agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012